

CIRCOLARE N. 20/2003

Roma, 23 Maggio 2003



**Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali**

Dipartimento per le Politiche del Lavoro e dell'Occupazione
e Tutela dei Lavoratori

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
DIV. VII - Igiene e Sicurezza del Lavoro

Prot. N°. 21112 /PR/OP/PONT/CIRC

ALLE DIREZIONI REGIONALI
DEL LAVORO
LORO SEDI

ALLE DIREZIONI PROVINCIALI
DEL LAVORO
LORO SEDI

ALLA PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO
Ripartizione Lavoro
Piazza Centa, 5
38100 TRENTO

ALLA PROVINCIA AUTONOMA
DI BOLZANO
Ripartizione Lavoro
Via Leonardo da Vinci, 7
39100 BOLZANO

ALLA REGIONE SICILIANA
Direzione Regionale Lavoro
Piazza Castelnuovo, 35
90141 PALERMO

ALLE REGIONI
Assessorati alla Sanità
LORO SEDI

All'ISPESL
Via Urbana, 167
00184 ROMA

Al CNR
Piazzale Aldo Moro, 4
00185 ROMA

Alla Confindustria
Viale dell'Astronomia, 30
00144 ROMA

All'ACAI
Viale Abruzzi, 66
20131 MILANO

All'ANCE
Via Guattani, 16
00161 ROMA

All'ANIMA
Via Battistotti Sassi, 11/B
20133 MILANO

Alla CONFAPI
Via della Colonna Antonina, 52
00186 ROMA

Alla CNA
Via Guattani, 13
00161 ROMA

Alla CONFARTIGIANATO
Via S. Giovanni in Laterano, 101
00151 ROMA

Alla CASA
Via F. Ponzio, 2
00153 ROMA

Alla CONFCOOPERATIVE
Borgo S. Spirito, 78
00193 ROMA

Alla LEGA COOPERATIVE
Via Guattani, 9
00161 ROMA

All'A.G.C.I.
Via dei Fulvi, 47
00174 ROMA

All'U.N.C.I.
Via S. Sotero, 32
00165 ROMA

Alla CGIL
Corso d'Italia, 25
00198 ROMA

Alla CISL
Via Po, 21
00198 ROMA

Alla UIL
Via Lucullo, 6
00187 ROMA

Alla UGL
Via Margutta, 19
00187 ROMA

Alla CISAL
Via Giambattista Vico, 1
00198 ROMA

Oggetto: Chiarimenti in relazione all'uso promiscuo dei ponteggi metallici fissi.

E' pervenuto a questa Direzione un quesito da parte dell'ACAI "Associazione fra i costruttori in acciaio italiani" concernente la liceità dell'uso promiscuo di elementi di ponteggio a montanti e traversi prefabbricati con quelli a telai prefabbricati.

Al riguardo, pur tenendo presente le competenze delle regioni in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ai sensi del nuovo Titolo V della Costituzione, si ritiene comunque opportuno esprimere alcune indicazioni in merito alla suddetta problematica al fine di fornire utili elementi di valutazione per un'omogenea applicazione della normativa di sicurezza.

L'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 30 del D.P.R. 164/56, sia dei ponteggi a telai prefabbricati che dei ponteggi a montanti e traversi prefabbricati, consente l'impiego anche di elementi di ponteggio a tubi e giunti, appartenenti ad una unica autorizzazione ministeriale, per la realizzazione di schemi tipo riportati nell'Allegato A della stessa autorizzazione.

Infatti gli elementi di ponteggio a tubi e giunti, purché appartengano ad una unica autorizzazione ministeriale, possono essere utilizzati nell'ambito di uno specifico schema di ponteggio, insieme ai ponteggi a telai o insieme ai ponteggi a montanti e traversi prefabbricati, per la realizzazione di: parasassi, montanti di sommità, piazzole di carico, mensole, travi carraie, particolari partenze e particolari connessioni.

In relazione a quanto sopra esposto, si ribadisce che per uno specifico schema di ponteggio non è consentito, e quindi non trova applicazione l'art. 32 del D.P.R. n. 164/56, l'uso promiscuo di elementi di ponteggio a:

- telai prefabbricati appartenenti ad autorizzazioni diverse,
- montanti e traversi prefabbricati appartenenti ad autorizzazioni diverse,
- tubi e giunti appartenenti ad autorizzazioni diverse.


Detta conclusione discende dalla considerazione che le autorizzazioni ministeriali dei ponteggi metallici si riferiscono, ciascuna, ad un complesso di componenti ben individuati il cui corretto impiego – secondo gli schemi autorizzati – è condizione indispensabile perché ne sia garantito il livello di sicurezza accertato dagli esami e dalle prove effettuate sui prototipi.

Ciò considerato, in ordine alla possibilità di utilizzo promiscuo di elementi di ponteggio a montanti e traversi prefabbricati con quelli a telai prefabbricati, su conforme parere del Consiglio Nazionale delle Ricerche si ritiene che tale possibilità debba essere consentita esclusivamente per particolari partenze (terreni declivi, condizioni di appoggio non comuni, ecc.) di uno specifico schema di ponteggio purché vengano soddisfatte le condizioni di seguito elencate:

1. Lo schema specifico di utilizzo deve essere realizzato in base ad un progetto, ai sensi dell'art.32 del D.P.R. n. 164/56, firmato da ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all'esercizio della professione;
2. il progetto suddetto deve contemplare, oltre agli aspetti statici specifici, anche i requisiti di accoppiabilità fra i due tipi di ponteggio sovrapposti, i quali inoltre devono appartenere, ciascuno, ad una unica autorizzazione ministeriale;
3. gli elementi di ponteggio a montanti e traversi prefabbricati, utilizzati per la realizzazione della particolare partenza, devono appartenere ad una classe di carico (costruzione o manutenzione) non inferiore a quella del ponteggio a telai prefabbricati;
4. il piano di separazione fra i due tipi di ponteggi sovrapposti deve essere correttamente ancorato e fornito di irrigidimenti orizzontali;
5. sia per la realizzazione degli irrigidimenti orizzontali del piano di separazione fra i due tipi di ponteggi sovrapposti, che per la realizzazione del requisito di accoppiabilità fra gli stessi, devono essere utilizzati solo elementi di ponteggio, appartenenti alle autorizzazioni ministeriali dei due tipi di ponteggi sovrapposti, o elementi di ponteggio a tubi e giunti appartenenti ad una unica autorizzazione ministeriale;
6. in cantiere devono essere tenuti ed esibiti, a richiesta dell'organo di vigilanza, oltre al progetto di cui al punto1, i libretti di autorizzazione dei due tipi di ponteggio sovrapposti e, se utilizzato, il libretto relativo al ponteggio a tubi e giunti.

IL DIRETTORE GENERALE

(dott. Paolo Onelli)



IL DIRIGENTE

(Dott.ssa A. M. FAVENTI)